



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BIANCO, VIZZINI, D'ALIA, PINZGER, CONTINI,
FINOCCHIARO, INCOSTANTE, PARDI, RIZZI e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2010

Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore
sanitario naturopata

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riguarda la disciplina della figura del naturopata, operatore sanitario non medico, esperto nelle discipline e pratiche della salute complementari e non convenzionali, come previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Unione europea.

Inquadramento storico-sociale e geopolitico:

La popolazione italiana ricorre sempre più frequentemente a prestazioni complementari e a pratiche empiriche non mediche di medicina non convenzionale (MNC), ma il quadro di riferimento del nostro Paese non è al passo di questa realtà sociale ampiamente diffusa, per due importanti ordini di motivi:

1. in Italia sono state disattese la risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, del Parlamento europeo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione del Consiglio d'Europa 1206/(1999), che prevedono l'armonizzazione dei Paesi membri riguardo le figure non mediche delle *complementary and alternative medicines* (CAM).

2. Non è mai stato adottato il piano strategico sulle MNC dell'OMS (2002).

A questo proposito corre l'obbligo di ricordare che a Milano, nel 2004, l'OMS ha presentato un importante documento a tutela del paziente delle MNC o CAM, intitolato *Linee guida per lo sviluppo dell'informazione al consumatore sull'utilizzo appropriato della medicina tradizionale, complementare e alternativa*, in cui vengono sottolineate le politiche che i Governi dovrebbero mettere in atto per le MNC. In particolare sono da sottolineare quelle che appaiono im-

portanti sia per la tutela dell'utente, che per l'affidabilità professionale dell'operatore:

organizzare campagne di comunicazione per dotare i consumatori della capacità di discernere la qualità del servizio ricevuto;

assicurare che gli operatori siano propriamente qualificati e registrati

incoraggiare l'interazione tra gli operatori non medici e la classe medica;

sviluppare gli *standard* di qualità e le linee guida riguardanti il trattamento di MNC;

creare *standard* dei requisiti di formazione e di conoscenza per promuovere la credibilità delle pratiche tradizionali ed alternative e per rafforzare la fiducia del consumatore.

In Europa le leggi più recenti sulla naturopatia, si sono ovviamente ispirate alle linee guida OMS e a quelle europee quali la risoluzione di Lannoye-Collins; considerando la naturopatia disciplina complementare alla medicina ufficiale, e praticata da operatori non medici adeguatamente preparati. Allo stato attuale la situazione europea è la seguente:

Germania: esistono dal 1939 gli *Heilpraktiker*, assimilabili ai naturopati. La legge sull'esercizio professionale dell'arte medica senza nomina – legge sugli *Heilpraktiker* del 17 febbraio 1939 *Reichsgesetzblatt I*, pag. 251), consente ad essi uno *status* giuridico al pari dei medici. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici.

Regno Unito: la maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel Codice. Sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l'esercizio

della naturopatia e il codice deontologico, e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione. Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.

Belgio: è vigente la legge del 29 aprile 1999 attiva dal novembre 1999, e il decreto reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell'ambito della medicina. Gli operatori che non sono anche medici allopatrici debbono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatrico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatrico prima di rivolgersi ad un operatore MNC deve dichiararlo per iscritto.

Svizzera: è stato vinto un *referendum* popolare che consente agli operatori non medici o «terapisti complementari» l'esercizio delle CAM/MNC. Dopo il *referendum* le CAM sono entrate nel comparto sanitario nazionale.

Ungheria: sono vigenti il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il decreto del Ministero del welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatrici e medici non allopatrici o naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono attivi dal 1° luglio 1997.

Portogallo: è stata approvata una legge (decreto-legge 13/93 del 15 gennaio 2003), di inquadramento di base delle medicine complementari. La legge portoghese riconosce l'esercizio delle CAM/MNC praticate da operatori non medici adeguatamente preparati.

Spagna: la Catalogna in particolare ha approvato nel febbraio del 2007 una legge che ricalca la legge del Portogallo, e che consente l'esercizio delle CAM ai non medici.

Olanda: il 9 novembre 1993, la legge *Individual Health Care Professions Act*, ha autorizzato gli operatori non allopatrici alla pratica della medicina complementare. La nuova legge è effettiva dal 1° dicembre 1997 ed equipara lo *status* legale dei praticanti MNC a quello dei paramedici: possono praticare la medicina ad esclusione di specifici atti medici, a meno che essi non vengano praticati sotto la supervisione di un medico allopatrico.

Norvegia: dal 2003, è stata varata la legge 27 giugno 2003, n. 64, sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli operatori non medici similmente al modello anglosassone associativo. La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale, che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica, soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico.

Italia: attualmente senza legislazione a fronte di tentativi regionali di normare al di fuori del settore sanitario.

Ciò premesso, l'obiettivo principale del presente disegno di legge consiste nel definire il profilo professionale degli operatori in naturopatia ed il percorso formativo indispensabile ad un corretto esercizio professionale a tutela dell'utente. Parimenti si introduce il ruolo delle associazioni di categoria, quali tutrici della qualità della professione e garanti dell'aggiornamento e dell'osservanza dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si istituisce altresì un registro nazionale dei naturopati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nell'ambito dell'attività di promozione e conservazione della salute, tutela il diritto del cittadino ad accedere alla disciplina non medica denominata «naturopatia», il suo esercizio corretto e professionale e il percorso formativo.

2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia» si intende l'insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell'organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici.

Art. 2.

(Istituzione della figura professionale di operatore sanitario naturopata)

1. Per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 1 è istituita la figura professionale dell'«operatore sanitario naturopata», di seguito denominato «naturopata».

2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la medicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature specifiche non medicali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dell'organismo.

3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività:

a) riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;

b) mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico e omeodinamico;

c) individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;

d) stimolazione delle capacità reattive dell'individuo;

e) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocimento al mantenimento del benessere;

f) redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica.

4. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al recupero e mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano.

5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

a) educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;

b) preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere;

c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psico-fisico-emozionali, ovvero predisposizioni d'essi, e propone metodiche naturali per favorire il ripristino dell'equilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.

Art. 3.

(Commissione permanente per la naturopatia)

1. E' istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione perma-

nente per la naturopatia di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) un funzionario del Ministero della salute;

b) quattro naturopati professionisti;

c) due docenti con esperienza di docenza almeno triennale in corsi di naturopatia;

d) due membri designati dalle associazioni professionali di naturopatia aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2;

e) un medico esperto in medicina complementare;

f) un medico del Servizio sanitario nazionale;

g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

h) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato.

3. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati, anche mediante la costituzione di sottocommissioni, con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 4.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione, oltre ad esprimere il parere vincolante per l'iscrizione ai registri

di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce il profilo professionale e il codice deontologico professionale del naturopata;

b) definisce e attua il programma di educazione continua in naturopatia, stabilendone tempi e modalità;

c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche naturopatiche nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

d) promuove l'integrazione della naturopatia all'interno del Servizio sanitario nazionale;

e) promuove la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici tipici della naturopatia;

f) trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione costituisce la base per la programmazione di ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 5.

(Diploma magistrale in naturopatia)

1. È istituito il corso quadriennale per operatore sanitario naturopata, al termine del quale è rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.

2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde a 240 crediti formativi universitari e può essere erogato da università, statali e non, e da istituti privati accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso prevede:

a) materie di formazione di base, comuni alle lauree non mediche del settore sanitario;

b) materie specifiche caratterizzanti la formazione in naturopatia, derivate e contestualizzate all'interno delle seguenti aree tematiche:

- 1) area epistemologica della naturopatia;
- 2) area della valutazione del terreno;
- 3) area di alimentazione naturale;
- 4) area delle discipline energetiche e riflessologiche;
- 5) area delle discipline erboristiche e vibrazionali;

c) materie caratterizzanti il singolo istituto di formazione, che non devono essere superiori al 20 per cento del totale delle ore curriculari

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 6.

(Registro degli enti formativi accreditati)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il registro degli enti formativi accreditati.

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le università e gli istituti di cui all'articolo 5, comma 2, che ne abbiano fatto richiesta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'iscrizione è deliberata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di emanazione del parere di cui al comma 3, previo parere favorevole vincolante della Commissione.

3. La Commissione esprime il parere di cui al comma 2 in base ai seguenti criteri:

a) la continuità didattica in naturopatia da almeno tre anni dalla data della richiesta di cui al comma 2;

- b) la qualità della formazione erogata;
- c) i *curriculum* del corpo docente;
- d) la conformità del piano di studi ai principi formativi di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Registro delle associazioni di categoria dei naturopati)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il registro delle associazioni di categoria dei naturopati, gestito dalla Commissione.

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1, previo parere favorevole vincolante della Commissione, le associazioni costituite sul territorio nazionale da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge che si occupano esclusivamente di naturopatia e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 8.

(Registro nazionale dei naturopati)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, il registro nazionale dei naturopati. L'iscrizione è deliberata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere vincolante della Commissione.

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta, abbiano conseguito il diploma di cui all'articolo 5 e sottoscritto il codice deontologico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1, al fine di mantenere l'iscrizione, sono tenuti a seguire il programma di educazione continua in naturopatia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque nei tre anni successivi alla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi al registro di cui al comma 1 gli operatori in naturopatia che abbiano svolto l'attività professionale di naturopatia per almeno tre anni dalla data della richiesta di iscrizione, che abbiano frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che siano forniti di un attestato di competenza rilasciata da un'associazione di categoria, alla quale siano iscritti, iscritta al registro di cui all'articolo 7.

Art. 9.

(Esercizio della professione di operatore sanitario naturopata e utilizzo della qualifica professionale)

1. L'esercizio della professione di naturopata è consentito solo esclusivamente ai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 8.

2. I naturopati iscritti al registro di cui all'articolo 8 possono utilizzare pubblicamente la qualifica di operatore sanitario naturopata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

